

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione IV - Dell'esecuzione delle iscrizioni

Art. 104 (Rettificazione delle iscrizioni)

Nel libro fondiario non si possono fare abrasioni, ne si può comunque rendere illeggibile quanto vi è stato iscritto. Se nell'iscrizione è commesso un errore, avvertito all'atto dell'iscrizione stessa, il medesimo può essere rettificato senza un nuovo decreto del giudice tavolare [11 L.R. 4/99, Art. 11 D.P.G.R. 6/L-2007]. Invece la rettificazione di un errore scoperto dopo compiuta l'iscrizione non può eseguirsi che su decreto del giudice tavolare. Se l'errore può importare qualche effetto legale, il giudice tavolare deve sentire le parti.

Note

La norma prevede due distinte ipotesi di rettificazione di errori:

- una prima fase in cui l'iscrizione non è ancora stata resa pubblica: si può procedere alla rettifica senza un nuovo decreto;
- una seconda fase in cui l'iscrizione è stata resa pubblica ed è coperta dalla pubblica fede: la rettifica, da farsi con un nuovo decreto, può essere proposta su iniziativa del conservatore (rapporto tavolare), dalla parte che ha domandato l'iscrizione o di quella a cui l'iscrizione profitta. L'errore deve essere ascrivibile all'ufficio e non alla parte che ha formulato erroneamente la domanda. Se però, medio tempore, sono pervenute nuove domande il giudice tavolare dovrà fissare un'udienza per sentire gli interessati, senza pregiudicare i diritti di chi abbia presentato istanze sulla fede delle risultanze del libro fondiario.